

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione centrale Risorse Strumentali

Rettifica risposte ai quesiti pubblicati in data 26 marzo 2010, relativi alla gara, a procedura ristretta, per la fornitura di "***Servizi di supporto e sviluppo applicativo per la gestione documentale***".

Con riferimento ai chiarimenti pubblicati in data 26 marzo 2010, sono pervenute ulteriori richieste di chiarimento e precisazioni, alla luce delle quali si ripubblicano e rettificano tutte le risposte ai quesiti.

Le risposte che seguono devono, pertanto, ritenersi interamente sostitutive di quelle già pubblicate.

*** **

1) Rif. Bando di gara, punto III.2), condizioni di partecipazione;
Si richiede l'invio della documentazione di gara: disciplinare di gara, capitolato tecnico, schema di contratto e relativi allegati.

Le indicazioni per redigere la domanda di partecipazione sono esclusivamente quelle indicate nel Bando di gara. Quanto all'invio del disciplinare di gara, del capitolato tecnico - ove sono contenute le informazioni sulle piattaforme e le modalità di esecuzione della fornitura - dello schema di contratto e relativi allegati, si precisa che detti documenti verranno inviati dall'Istituto alle sole Società invitate a seguito della fase di prequalifica, così come specificato nel Bando al punto "VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI".

2) Rif. Bando di gara, punto III.2.2) capacità economica e finanziaria;
Alla luce di quanto indicato al punto III.2.2) del bando di gara in merito al requisito richiesto del fatturato specifico del "triennio 2006-2008 per servizi della stessa tipologia di quelli oggetto della presente gara", volevamo sapere se per "servizi della stessa tipologia" si possa intendere un servizio di fornitura di supporto e sviluppo di applicativi.

Con la dicitura indicata si intendono inclusi i servizi di fornitura di supporto e sviluppo di applicativi, purché afferenti al campo della gestione documentale ed alle relative norme vigenti in materia.

3) Rif. Bando di gara:

A- Al punto III.1.1 si parla di "operatori economici che saranno ammessi a partecipare alla gara", quindi il deposito cauzionale ivi richiesto non va fatto in questa fase, ma si intende relativo alla fase successiva alla presente?;

B- In riferimento al punto III.2.1 va prodotta una autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 dei punti indicati, corredata di copia del CCIAA e del DURC;

C- In riferimento al punto III.2.2 va prodotta una autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 del fatturato globale e del fatturato specifico, corredata da N.2 idonee referenze bancarie;

D- In riferimento al punto III.2.3 va prodotta una copia del certificato EN ISO 9001/2000 e una dichiarazione ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n. 163/2006 dei principali servizi nel settore oggetto dell'appalto effettuati negli ultimi tre anni.

E-Non e' richiesta altra documentazione per la partecipazione alla fase di pre-qualifica.

A- Si conferma che la garanzia provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/06 non va prodotta nella fase di prequalifica ma nella successiva fase, a corredo dell'offerta;

B- Il possesso di tutti i requisiti di cui al punto III.2.1) del bando di gara, ivi inclusi l'iscrizione alla CCIAA e la regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa (DURC), può essere attestato, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto, munito di procura, corredata da una copia fotostatica non autenticata di un valido documento d'identità del sottoscrittore.

Con specifico riferimento all'insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. c) si ricorda che la dichiarazione va resa anche per i soggetti ivi indicati cessati nel triennio antecedente la pubblicazione del bando.

La dichiarazione sostitutiva può essere resa anche ai sensi dell'art. 47, comma 2 DPR 445/2000.

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti oggetto di autocertificazione deve essere presentata in fase successiva a quella di prequalifica nei casi previsti dall'art. 48 D.Lgs. 163/2006, fatto salvo ogni potere di controllo dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 445/00.

C - Va prodotta un'autocertificazione sul possesso dei requisiti di cui al punto III.2.3, con dettaglio dei requisiti stessi;

D - Si conferma;

E - La documentazione da prodursi in sede di prequalifica, a pena di esclusione, comprende le autocertificazioni sul possesso dei requisiti, l'eventuale documentazione di cui al comma 2° dell'art. 49 (in caso di ricorso all'avvalimento), e le

n. 2 referenze bancarie. A tal riguardo, si precisa che la documentazione relativa alle attestazioni degli istituti di credito deve essere rilasciata da tali soggetti secondo le modalità indicate nel bando, e riportare una data antecedente o contestuale alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, in sede di prequalifica.

4) Rif. Bando di gara, punto III.2.2);

Alla luce di quanto indicato al punto III.2.2) del bando di gara in merito al requisito richiesto del fatturato specifico del "triennio 2006-2008 per servizi della stessa tipologia di quelli oggetto della presente gara", volevamo avere indicazioni puntuali su cosa si intende per "servizi della stessa tipologia". Nello specifico e visto quanto indicato al punto IV.2.1, volevamo sapere se ci si riferisce esclusivamente al servizio di fornitura di supporto e sviluppo di un applicativo per la gestione documentale, o anche al servizio di gestione documentale in outsourcing.

Entrambi i casi prospettati rientrano fra i "servizi della stessa tipologia" di cui al punto citato del bando di gara.

5) Rif. Bando di gara, punto III.2.3), lett. b);

al punto III.2.3, lett. b), pag 4 del Bando è richiesto l'elenco dei principali servizi nel settore oggetto dell'appalto effettuati negli ultimi tre anni. Trattandosi dei principali servizi è giusto che l'ammontare totale del loro importo sia inferiore al fatturato nel triennio 2006 – 2008 per servizi della stessa tipologia di quelli oggetto della gara richiesto in riferimento al punto III.2.2 (in quanto quest'ultimo inteso relativo a tutti i servizi svolti e non solo ai principali)?

Non è richiesta una corrispondenza necessaria tra l'importo dei servizi indicati ai fini del requisito di cui al punto III.2.2 e l'importo dei servizi indicati ai fini del punto III.2.3.

6) Rif. Bando di gara, punto VI.3);

*al punto VI.3), pag 6 del Bando si richiede di inviare le domande di partecipazione all'indirizzo riportato all'**allegato A, punto III**. E' un refuso o c'e' effettivamente un **allegato A** da consultare? In tal caso potrebbe, gentilmente, inviarlo?*

Si tratta di un refuso, in quanto l'allegato A cui si fa riferimento si trova solo nella versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 8 marzo 2010. L'indirizzo cui inviare la domanda di partecipazione è

tuttavia deducibile chiaramente al punto I.1) dello stesso bando di gara europeo, che, per semplicità, viene di seguito indicato: **Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Centro Servizi - Unità Operativa Movimento Corrispondenza, via Ciro il Grande, 21 - 00144 ROMA.**

7) Rif. Bando di gara, punto II.1.2, "Luogo principale di esecuzione: c/o le sedi INPS su tutto il territorio nazionale";

A) *Nell'ambito della fornitura saranno richieste attività da svolgere presso le sedi territoriali dell'Istituto?*

B) *Per l'esecuzione della fornitura sarà richiesta all'assegnatario la disponibilità di un'organizzazione territorialmente distribuita?*

C) *Se la risposta al quesito A) è positiva, presso le sedi territoriali dell'Istituto, saranno richieste attività operative relative alla acquisizione dei documenti e/o attività di supporto all'utenza e/o attività di assistenza tecnica hardware o software?*

D) *Sempre nel caso di risposta affermativa al quesito A), le attività richieste presso le sedi territoriali saranno di tipo continuativo, saltuarie o concentrate in particolari momenti della fornitura (es. start up, formazione,....).*

A) No. L'attività di sviluppo oggetto del bando di gara si svolge interamente presso la sede centrale DCSIT di Roma. Saranno possibili occasionali accessi presso alcune delle sedi periferiche di Roma, a scopo di sperimentazione e collaudo dei servizi da realizzare.

B) No.

C) Vedi punto A).

D) Vedi punto A).

8) Rif. Bando di gara, punto III.2.3, "possesso della certificazione EN ISO 9001/2000, rilasciata sulla base delle norme europee della serie EN ISO 9000, da organismi accreditati conformemente ai requisiti prescritti dalla norma europea EN 45012. Nel caso di raggruppamento di imprese la certificazione dovrà essere rilasciata nei modi previsti dalle deliberazioni AIPA in materia";

Si chiede di conoscere se, in caso di raggruppamenti, il requisito è soddisfatto in base alla circolare AIPA CR/41 del'11/3/2003, laddove si stabilisce che il requisito del possesso della ISO 9001/2000 da parte di un RTI è soddisfatto se almeno la società mandataria del RTI è in possesso della certificazione richiesta?

La circolare AIPA CR/41 del'11/3/2003 non attiene al profilo oggetto del quesito.

Il requisito del possesso della ISO 9001/2000 da parte di un RTI è soddisfatto se tutte le società componenti il RTI possiedono la certificazione richiesta.

Il possesso del suddetto certificato può essere provato in sede di prequalifica mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto, munito di procura, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, da presentare unitamente ad una copia fotostatica non autenticata di un valido documento d'identità del sottoscrittore.

La documentazione comprovante il possesso del requisito medesimo deve essere presentata nei casi previsti dall'art. 48 del D.Lgs. 163/06.

9) Rif. Bando di gara, punto III.2.3: "possesso della certificazione EN ISO 9001/2000, rilasciata sulla base delle norme europee della serie EN ISO 9000, da organismi accreditati conformemente ai requisiti prescritti dalla norma europea EN 45012".

Nel caso di imprese singole, il requisito potrà essere soddisfatto se l'impresa dichiara la presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema (conformemente alle previsioni del D.lgs. 12 apr. 2006, n. 163, Art. 75).

Si applica alla fattispecie l'art. 43 del D.Lgs. n. 163/06.

10) Rif. Bando di gara, Punto IV.2.1, Criteri di aggiudicazione – punto n. 1;

Tra i 20 punti attribuibili alla qualità viene segnalato anche quello di ulteriori certificazioni aziendali oltre l'ISO 9000 (es: CMMI).

Si chiede di voler chiarire se la certificazione CMMI figura tra i criteri di attribuzione di punteggio tecnico o meno. In caso positivo si segnala quanto segue:

Tale criterio di valutazione discrezionale della Commissione giudicatrice sembra attenere esclusivamente alla capacità tecnica del prestatore, che è pertanto un elemento soggettivo ed utilizzabile unicamente come criterio di selezione degli operatori, anziché alla qualità dell'offerta, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nei pubblici appalti.

In tal senso si richiama la circolare del 1 marzo 2007 (su G.U.R.I. n. 111 del 15 maggio 2007), la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche comunitarie, ha voluto definire i principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi.

Vedasi anche pareri AVCP: 92/2008, 183/2008, 221/2008, TAR 8328/2008, Cons. Stato Sez. V n. 912 del 4 marzo 2008.

Sembrerebbe pertanto pacificamente consolidata la previsione che, quando l'aggiudicazione è a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano essere utilizzati diversi criteri variabili, ma collegati sempre ed esclusivamente all'oggetto dell'appalto. La scelta, in tal caso, è limitata e può riguardare soltanto i criteri effettivamente volti ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa e non quelli relativi alla capacità del prestatore (Corte di Giustizia, sentenza 20 settembre 1988 in causa 31/87 Beentjes e sentenza 19 giugno 2003 in causa C-315/01 GAT.

La previsione di ulteriori certificazioni aziendali oltre l'ISO 9000 (es: CMMI) deve intendersi riferita unicamente con riguardo alle metodologie presentate dall'offerente, ma non sarà oggetto di assegnazione di punteggio.

11) Rif. Bando di gara, Punto III.2.3;

Con riferimento al punto di cui sopra del bando di gara in oggetto, siamo a chiedervi se quanto di seguito riportato "Nel caso di raggruppamento di imprese la certificazione dovrà essere rilasciata nei modi previsti dalle deliberazioni AIPA in materia" ha attinenza con la certificazione ISO richiesta al precedente capoverso, e se si richiedono maggiori dettagli in merito.

Vedi replica al quesito 8.

12) Rif. Bando di gara

Si richiede di confermare la possibilità di ricorrere all'Istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i., ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara.

Si conferma che potrà farsi ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/06, nei limiti delle relative previsioni normative.

La documentazione di cui al comma 2° dell'art. 49 dovrà essere prodotta direttamente in fase di prequalifica, ai fini della verifica del possesso dei requisiti.

13) Rif. Bando di gara, Punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria – Fatturato Specifico;

".... Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Il fatturato nel triennio 2006 – 2008 per servizi della stessa tipologia di quelli

oggetto della presente gara dovrà essere complessivamente non inferiore a 8.572.872 EUR IVA esclusa". Si chiede di confermare che per "triennio 2006 – 2008" si intenda triennio solare (1° gennaio 2006/ 31 dicembre 2008).

Il "fatturato" da dichiarare ai sensi dell'art. 41, 1° comma, lettera b) del D.Lgs. 163/06, è quello risultante dai bilanci o analoghi documenti tributari e fiscali relativi ai tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, che alla stessa data risultino formalmente depositati.

14) Rif. Bando di gara – Punto III.2.3);

A) Capacità tecnica - lett. b). Elenco dei principali servizi nel settore oggetto dell'appalto effettuati negli ultimi tre anni ..."

Si chiede di confermare che il periodo di riferimento sia lo stesso di cui al punto precedente e cioè anni solari 2006/2007/2008.

B) "... se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture prestate a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006..."

Si chiede di confermare che la documentazione probatoria delle forniture dichiarate debba essere prodotta unicamente in caso di sorteggio o aggiudicazione, come previsto dall'art. 48 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

A) Ai fini dell'elenco dei principali servizi negli ultimi tre anni, di cui all'art. 42, 1° comma, lettera a) del D.Lgs. 163/06, il triennio da prendere a riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del Bando.

B) La documentazione probatoria delle forniture dichiarate deve essere prodotta nei casi previsti dall'art. 48 D.Lgs. 163/06, ferme restando le ipotesi di cui all'art. 71 del d.P.R. 445/00.

15) Rif. Bando di gara – Punto VI.3);

Si chiede conferma che il pagamento del CIG debba essere fatto in fase di offerta.

Si conferma.

16) Rif. Bando di gara – Punto VI.3);

Si chiede conferma che i riferimenti siano refusi in quanto non esiste l'allegato A e l'indirizzo e l'oggetto sono riportati rispettivamente al punto I.1 e II.1.1. dello stesso bando.

Vedi replica al quesito n. 6.

*** **

La presente lettera di precisazioni e chiarimenti dovrà essere prodotta nell'ambito della domanda di partecipazione, previa sottoscrizione in ogni foglio da parte del rappresentante dell'operatore concorrente, per avvenuta conoscenza.

IL DIRETTORE CENTRALE